

PARERE LEGALE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE SUL
PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE PERSONE
INDIPENDENTEMENTE DA RELIGIONE O CONVINZIONI PERSONALI,
DISABILITÀ, ETÀ OD ORIENTAMENTO SESSUALE (2008/0140)

**Sintesi del parere legale espresso da James Dingemans QC (Queen's counsel), 20
Ottobre 2008**

Impatto della Direttiva sui cristiani

Si suppone che la Direttiva promuova il diritto alla libertà religiosa. Tuttavia, l'attuazione della Direttiva del 2000 contro la Discriminazione sul lavoro ha sollevato numerosi dubbi. In seguito alla Direttiva, un vescovo della "English National Church" è stato citato in giudizio con successo da un omosessuale al quale aveva negato un posto come responsabile della pastorale giovanile. Un'istituzione benefica cristiana britannica è stata citata in giudizio con successo per aver rifiutato una promozione a un operatore di sostegno ateo (Comma 10 e 11).

La convinzione religiosa in base alla quale il "matrimonio eterosessuale e monogamo è l'unica forma di legame che consente rapporti sessuali completi" è stata accettata dai tribunali britannici come convinzione religiosa ortodossa degna di riconoscimento in una società democratica e moderna (Comma 2).

"L'esistenza di un equilibrio tra i rispettivi punti di vista, convinzioni personali e diritti è di fondamentale importanza per evitare che Direttive valide quali la suddetta proposta di Direttiva possano trasformarsi in strumenti di discriminazione o oppressione" (Comma 15).

"A mio parere la risposta giuridica nei casi in cui siano coinvolti diritti non immediatamente compatibili con quelli degli altri non dovrebbe permettere ai diritti di una parte della comunità di prevalere ed escludere quelli del resto della comunità stessa" (Comma 20).

La sentenza della causa canadese *Ontario Human Rights Commission contro Brockie* [2002] 22 DLR (4th) 174, dimostra che l'attuale legislazione sui diritti umani tutela le persone che non intendono promuovere attività da esse ritenute immorali (Comma 23).

"Non è soltanto Brockie ad affermare che persone con determinate convinzioni religiose non possano essere libere di offrire servizi commerciali se non disposte ad agire in contrasto con le proprie convinzioni. Un tale approccio condurrebbe all'esclusione di queste persone dalla società..." (Paragrafo 24).

Cristiani impegnati in attività commerciali

La Direttiva non accenna ad alcun tentativo di armonizzare i diritti delle varie comunità (Comma 25).

Nella suddetta proposta di Direttiva non sono contemplate esenzioni religiose per soggetti o organizzazioni religiose impegnati in attività professionali o commerciali (Comma 26).

“L’eventuale rischio connesso a tale Proposta di Direttiva è quello di costringere soggetti con determinate convinzioni religiose e impegnati in attività commerciali quali ad esempio il settore tipografico, a stampare materiale completamente contrario ai principi fondamentali delle loro stesse convinzioni. Analogamente un carpentiere appartenente a un’organizzazione religiosa non potrà essere autorizzato a rifiutare un progetto di costruzione di un tempio per un’altra organizzazione religiosa, anche se il carpentiere in questione considera tale costruzione o i relativi accessori come un peccato. Ciò costituirebbe uno spiacevole “effetto collaterale” di una Proposta di Direttiva il cui fine è accrescere i diritti a favore, tra gli altri, anche di soggetti con determinate convinzioni religiose” (Comma 27).

Molestie

“...la definizione di molestie nell’ambito delle disposizioni relative alla fornitura di beni o servizi potrebbe avere un effetto negativo sulla libertà di parola” (Comma 28).

La semplice spiegazione di una determinata convinzione religiosa a un omosessuale potrebbe essere interpretata come una molestie (Comma 30).

Nei commi da 34 a 46 Dingemans ha analizzato alcuni scenari che abbiamo sottoposto alla sua attenzione. Anche se in quelli in cui, secondo il suo parere, un’azione legale per molestie contro un’organizzazione religiosa dovrebbe fallire, Dingemans sottolinea che nel settore dell’impiego è stato sostenuto il contrario.

Esenzioni religiose

L’articolo 3 della bozza della Direttiva contiene esenzioni per scuole religiose e chiese nonché per altre organizzazioni basate sulla religione o su convinzioni religiose (Comma 31).

Non è tuttavia chiaro se l’esenzione per le organizzazioni religiose sia finalizzata esclusivamente a proteggere le leggi *attuali* che garantiscono la libertà religiosa, o se consenta agli Stati membri di introdurre *nuove* forme di tutela in fase di attuazione della Direttiva. Risulta altresì poco chiara anche la definizione delle organizzazioni religiose protette dalle esenzioni (Comma 32).

Le esenzioni religiose non tutelano ad esempio gruppi di religiosi che noleggiavano strutture per svolgere attività sociali (Comma 42).

Nel caso in cui organizzazioni religiose forniscano sostegno e assistenza, potrebbe essere intrapresa un’azione legale per discriminazione contro l’organizzazione per essersi rifiutata di tollerare attività tra soggetti dello stesso sesso, ad esempio per aver rifiutato di assegnare una camera doppia in una casa alloggio cristiana a una coppia dello stesso sesso (Comma 46).

Applicazione della Direttiva contro gli Stati membri

Uno stato membro dell’UE potrebbe essere accusato di mancata applicazione della Direttiva nell’ambito della legislazione nazionale. La Corte di Giustizia delle Comunità europee può imporre a uno Stato membro il risarcimento dei danni causati a un individuo al quale sono stati negati dei diritti contemplati nella legislazione dell’UE (Commi 37. 38).

Per trasformare la Direttiva in legge è necessaria l'unanimità degli Stati membri dell'UE (Comma 47). Uno qualsiasi degli Stati membri ha facoltà di imporre un veto alla proposta.

Conclusioni

“A mio giudizio, senza meccanismi che possano creare un giusto equilibrio tra i diritti, la Direttiva diventa incoerente e crea (anche se indirettamente) discriminazione contro i credenti. Tale aspetto potrebbe già in se stesso dare adito a dubbi sulla compatibilità della Proposta di Direttiva con la ECHR (European Court of Human Rights, Corte europea dei diritti dell'uomo) e con la Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea]” (Comma 48).

*The Christian Institute
5 dicembre 2008*